



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 424

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 24 settembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 6

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i> 9
---	---------------

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 10
---------------------------	----------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i> 18
<i>Plenaria</i>	» 20

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 24
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139)</i>	» 31

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 32
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 51
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	» 54

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria</i>	» 55
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria *Pag.* 59

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 75

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 79

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 81

Ufficio di Presidenza » 82

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 83

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria (1^a pomeridiana)

72^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 15,18.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone (Regione Campania)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone (Regione Campania).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella seduta del 4 agosto 2020, dà atto della presenza del senatore Vincenzo Carbone e del ricorrente, dottor Claudio Lotito, assistito, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri, dall'avvocato professor Massimo Luciani.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), in qualità di relatore per la Regione Campania, riassume i fatti e le questioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Interviene l'avvocato LUCIANI, difensore del ricorrente, dottor Lotito.

Interviene il senatore CARBONE (*IV-PSI*).

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle ore 16,06, riprende alle ore 16,38.

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della seguente deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone (regione Campania) decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020;

in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Paroli, e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

delibera

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione».

La seduta termina alle ore 16,40.

Plenaria (2^a pomeridiana)

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 17,10.

*VERIFICA DEI POTERI**Discussione in seduta pubblica della elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto (Regione Puglia)*

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto (Regione Puglia).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella seduta del 22 luglio 2020, dà atto che la senatrice Minuto sarà rappresentata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri, dall'avvocato professor Romano Vaccarella ed il ricorrente, dottor Michele Boccardi, dall'avvocato Gianluigi Pellegrino.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore per la Regione Puglia, riassume i fatti e le questioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Interviene l'avvocato PELLEGRINO, difensore del ricorrente, dottor Boccardi.

Interviene l'avvocato professor VACCARELLA, difensore della senatrice Minuto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, prendono la parola per una replica l'avvocato PELLEGRINO e l'avvocato VACCARELLA, nonché la senatrice MINUTO (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,08.

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della seguente deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto (regione Puglia) decisa dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2020;

in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Pillon, e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Rego-

lamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

delibera

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l’annullamento dell’elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall’adozione della presente decisione».

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 24 settembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
FASSINO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO NEGOZIATORE ALBANESE CON L'UNIONE
EUROPEA, AMBASCIATORE ZEF MAZI*

COMMISSIONI 5^a e 14^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****14^a (Politiche dell'Unione europea)**

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**5^a Seduta***Presidenza del Presidente della 14^a Commissione*
STEFANO*La seduta inizia alle ore 10,50.***MATERIE DI COMPETENZA****Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (572)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente STEFANO, relatore per la 14^a Commissione, introduce l'esame dell'atto in titolo, ricordando che, in risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di aggiungere, alle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, un ulteriore ingente quantitativo di risorse con il programma *Next Generation EU* (NGEU), il nuovo strumento dell'UE che raccoglierà fondi sui mercati e li canalizzerà verso i programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale.

Nello specifico, l'accordo prevede un ammontare di 1074,3 miliardi di euro in termini di impegni (a prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, pari a circa l'1,07 per cento dell'RNL dell'UE-27. In aggiunta, in virtù della decisione sulle risorse proprie, alla Commissione europea è conferito il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro (a prezzi 2018) da utilizzare al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi Covid-19 (390 miliardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti). Il totale complessivo delle somme disponibili è, quindi, pari a 1.824,3 miliardi di euro.

Secondo le stime del Governo, il saldo italiano sul QFP, pur restando negativo, migliorerebbe rispetto a quello attuale 2014-2020, passando da -0,24 per cento a -0,17 per cento del PIL (in termini assoluti, da -4,11 miliardi di euro a -2,9 miliardi di euro in media all'anno) e sarebbe più che compensato dai rientri attesi da *Next Generation EU*.

Circa *Next Generation EU*, in particolare, il Governo indica in circa 208 miliardi di euro (il 28 per cento del totale) l'ammontare delle risorse che confluirebbero nel nostro Paese a vario titolo. In particolare, i prestiti ammonterebbero a circa 127 miliardi di euro a fronte di sovvenzioni a fondo perduto per circa 81 miliardi di euro.

L'attività di assunzione dei prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026, mentre il rimborso dei prestiti inizierà a partire dal 1° gennaio 2027 con termine fissato al 31 dicembre 2058. L'ammontare massimo di capitale annuo potenzialmente restituibile è stato fissato a 29,25 miliardi di euro (il 7,5 per cento della parte sovvenzioni di *Next Generation EU*).

Il nuovo QFP, rafforzato da *Next Generation EU*, intende in modo particolare fornire all'UE i mezzi necessari per far fronte alle conseguenze della crisi da Covid-19 e, allo stesso tempo, trasformare l'Unione attraverso le sue principali politiche, in particolare il *Green Deal* europeo e la transizione digitale. I leader dell'UE hanno convenuto di utilizzare i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare *Next Generation EU* al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi da Covid-19 e di destinare almeno il 30 per cento della spesa complessiva all'azione per il clima (a fronte del 20 per cento dell'attuale bilancio), nonché di aumentare gli investimenti nella transizione digitale mediante previsioni di spesa per la trasformazione digitale in tutti i programmi.

Gli importi relativi al programma *Next Generation EU* saranno erogati tramite sette programmi: Dispositivo per la ripresa e la resilienza, con 672,5 miliardi di euro; React-EU, con 47,5 miliardi di euro; Orizzonte Europa, con 5 miliardi di euro; InvestEU, con 5,6 miliardi di euro; Sviluppo rurale, con 7,5 miliardi di euro; Fondo per una transizione giusta, con 10 miliardi di euro; RescEU, con 1,9 miliardi di euro.

Il più importante programma previsto nell'ambito di *Next Generation EU* è dunque il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*) che, con una dotazione di 672,5 miliardi di euro (360 miliardi in prestiti e 312,5 miliardi in sovvenzioni), ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti e le riforme degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo, al fine di agevolare una ripresa duratura, migliorare la resilienza delle economie dell'UE e ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri.

L'obiettivo generale del Dispositivo è infatti quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro

nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

L'accordo conseguito in seno al Consiglio europeo ha delineato le caratteristiche principali del Dispositivo, mentre il 17 settembre 2020 la Commissione europea ha definito gli orientamenti strategici per la sua attuazione, nell'ambito della Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, e ha presentato gli orientamenti aggiuntivi destinati agli Stati membri e un modello standard per la presentazione dei Piani di ripresa e resilienza. L'attuazione del Dispositivo sarà coordinata da un'apposita task force della Commissione per la ripresa e la resilienza in stretta collaborazione con la Direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN). Un comitato direttivo presieduto dalla Presidente Ursula von der Leyen fornirà un orientamento politico alla task force per contribuire a garantire che il Dispositivo sia attuato in modo coerente ed efficace.

Il 70 per cento delle sovvenzioni (218,7 miliardi di euro) dovrebbe essere impegnato nel 2021 e nel 2022, secondo criteri di assegnazione predeterminati (popolazione, PIL pro capite e tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE 2015-2019), mentre il 30 per cento verrebbe impegnato nel 2023 tenendo conto del calo del PIL nel 2020 e nel periodo cumulato 2020-2021. Il volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro non dovrebbe superare il 6,8 per cento del suo RNL, ma tale limite potrebbe essere aumentato in circostanze eccezionali da valutare caso per caso.

La Commissione europea ha stimato per l'Italia una quota di sovvenzioni complessiva pari a 65,4 miliardi di euro, basandosi, per il 30 per cento delle risorse che saranno impegnate nel 2023, sulle sue previsioni economiche d'estate 2020. Tra le principali economie europee, la Germania avrebbe risorse pari a 22,7 miliardi di euro, la Francia a 37,4 miliardi e la Spagna a 59,1 miliardi. È prevista, inoltre, la possibilità di ottenere prefinanziamenti che verrebbero versati nel 2021 per un importo pari al 10 per cento.

Gli Stati membri dovranno predisporre dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR – *Recovery and Resilience Plan*) per definire il programma nazionale di riforme e investimenti per gli anni 2021-2023. I Piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023. La Commissione europea ha specificato che gli Stati membri potranno presentare ufficialmente i loro Piani dopo l'entrata in vigore del regolamento. Il termine per la presentazione formale dei PNRR è comunque fissato al 30 aprile 2021. La Commissione europea incoraggia tuttavia gli Stati membri a presentare i loro progetti preliminari di Piani a partire dal 15 ottobre 2020 e a interagire con la *task force* per la ripresa e la DG ECFIN per discutere tali progetti. Infine, gli Stati membri sono invitati a discutere con la Commissione i progetti di Piani insieme ai loro progetti di documenti di programmazione per la politica di coesione, compresi *React-EU* e il Fondo per una transizione giusta.

La Commissione europea ha ribadito lo stretto legame che intercorrerà tra i Piani e il Semestre europeo: i progetti presentati dovrebbero fornire risposta alle sfide individuate nelle Raccomandazioni specifiche per Paese approvate dal Consiglio ed essere allineati con le priorità europee. Riforme ed investimenti dovrebbero essere affrontati in parallelo, concentrandosi sulle sfide e priorità che genereranno l'impatto più duraturo e rafforzeranno il potenziale di crescita, la creazione di occupazione, la resilienza dei sistemi sanitari, la resilienza economica e sociale e la coesione regionale. La Comunicazione illustra anche come alcuni passi procedurali del Semestre saranno temporaneamente adattati per rispondere alle esigenze del Dispositivo.

Il presidente relatore Stefano si sofferma quindi sui principi chiave che la Commissione europea ha indicato per l'elaborazione dei Piani nazionali e che concernono la transizione verde, la transizione digitale, l'equità e la stabilità macroeconomica.

In particolare, la transizione verde si propone il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la riduzione significativa delle emissioni di gas entro il 2030. In ogni piano nazionale la spesa relativa al clima dovrà ammontare almeno al 37 per cento, con riforme ed investimenti nel campo dell'energia, dei trasporti, della decarbonizzazione dell'industria, dell'economia circolare, della gestione delle acque e della biodiversità. Si sollecita l'accelerazione della riduzione di emissioni tramite la rapida distribuzione di energie rinnovabili e di idrogeno, un'azione più decisa sull'efficienza energetica degli edifici, investimenti nella mobilità sostenibile, la promozione di infrastrutture ambientali e la protezione della biodiversità.

Alla transizione digitale e all'aumento della produttività si prevede che sia dedicato almeno il 20 per cento delle spese in ogni Piano nazionale. Le riforme e gli investimenti proposti dovrebbero: migliorare la connettività; sviluppare competenze digitali a tutti i livelli per sostenere un mercato del lavoro in transizione e formare il futuro digitale dell'Europa, incidendo sulla pubblica amministrazione e sulle imprese; costruire capacità digitali all'avanguardia (intelligenza artificiale, *cybersecurity*, microelettronica).

L'equità si prevede che sia perseguita con interventi mirati ad assicurare pari opportunità, istruzione inclusiva, condizioni di lavoro eque e protezione sociale adeguata a giovani, donne e gruppi vulnerabili (persone scarsamente qualificate, disabili e migranti). Si afferma la crescente importanza di assicurare accesso equo all'istruzione, un'assistenza sanitaria di qualità, il rafforzamento dell'assistenza di lunga durata, di promuovere l'uguaglianza di genere e di condurre politiche di equilibrio tra vita professionale e familiare.

Per quanto riguarda la stabilità macroeconomica, gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire nel 2021 sostegno fiscale temporaneo e finalizzato, in un contesto in cui è attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e crescita ed è stato sospeso l'aggiustamento di bilancio. Si sollecita però la salvaguardia della sostenibilità fiscale di medio

termine, sottolineando come non appena le condizioni lo permetteranno, la politica di bilancio dovrebbe mirare ad assicurare la sostenibilità del debito pur accrescendo gli investimenti. La Commissione europea fa, poi, un puntuale riferimento al debito privato, in aumento, e all'importanza di assicurarne lo sviluppo ordinato.

Il presidente PESCO, relatore per la 5^a Commissione, si sofferma, quindi, sull'importanza delle cosiddette «*European flagships*», ovvero i sette progetti faro che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri, richiedono investimenti significativi, creano occupazione e crescita e sono strumentali alla duplice transizione verde e digitale. Tali progetti porterebbero benefici tangibili non solo a un Paese membro ma a tutti i cittadini dell'Unione e la Commissione europea ne incoraggia fortemente la presentazione. Rientrano in tale categoria eventuali progetti in: 1) tecnologie pulite, sviluppo e uso delle rinnovabili e loro integrazione attraverso reti modernizzate e interconnettività rafforzata; 2) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; 3) accelerazione dell'uso di trasporto sostenibile, intelligente ed accessibile, con stazioni di carica e rifornimento e l'estensione del trasporto pubblico; 4) accesso a servizi rapidi a banda larga, inclusa la fibra, le reti 5G e lo sviluppo di comunicazione con crittografia quantistica; 5) ammodernamento e accessibilità dell'identificazione elettronica e dei servizi pubblici digitali, anche con riferimento alla giustizia e alla sanità; 6) transizione digitale caratterizzata dal potenziamento della capacità industriale di *data cloud* e dalla capacità di sviluppare processori potenti, d'avanguardia e sostenibili; 7) sviluppo delle competenze, con particolare riferimento a quelle digitali e all'istruzione e formazione professionale per tutte le età.

La Commissione europea, inoltre, incoraggerà gli investimenti che vanno a beneficio del mercato unico, mettendo in luce come per alcuni di essi sia essenziale la natura transnazionale. Anche in considerazione del fatto che questi possono rafforzare l'autonomia strategica dell'economia UE, la Commissione preannuncia il proprio ruolo attivo nell'assicurare che tutti gli Stati membri interessati possano avere accesso a tali progetti. Dichiarerà inoltre la propria disponibilità a svolgere un ruolo di coordinamento, soprattutto qualora siano coinvolti altri programmi europei.

Al fine di incrementare la capacità di assorbimento dei fondi, si afferma inoltre l'importanza di dare attuazione agli aspetti delle Raccomandazioni specifiche per Paese che possano creare un ambiente favorevole a investimenti e riforme.

Si ricorda che, con specifico riferimento all'Italia, le Raccomandazioni relative agli anni 2020 e 2019 fanno riferimento alla necessità di «migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione», in particolare mediante la riduzione della durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e il miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione, riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali. Le Linee guida prean-

nunciano, a questo proposito, una riforma della giustizia finalizzata, tra l'altro, alla riduzione del processo civile e di quello penale.

Si specifica infine che sarà possibile, per gli Stati membri, combinare diverse fonti di finanziamento provenienti dall'Unione (ad esempio a titolo della politica di coesione o altre fonti UE) purché non vi sia doppio finanziamento e i diversi contributi siano indicati nei PNRR nazionali. In questo caso, si sottolinea l'importanza di creare adeguati meccanismi di coordinamento.

In fase di valutazione dei progetti, la Commissione europea attribuirà una grande importanza alla circostanza che siano indicati tappe e obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e con scadenze precise. I relativi indicatori dovrebbero essere rilevanti e solidi.

Il 15 settembre 2020 il Governo ha trasmesso alle Camere la Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», assegnata alle Commissioni riunite 5^a e 14^a e, per l'espressione di pareri, a tutte le altre Commissioni.

Nella Proposta di Linee guida del Governo si afferma l'intenzione di: raddoppiare il tasso medio di crescita dell'economia italiana (0,8 per cento nell'ultimo decennio, secondo i dati del Governo), portandolo quantomeno in linea con la media UE (1,6 per cento, secondo i dati del Governo); aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3 per cento del PIL; portare la spesa per ricerca e sviluppo (R&S) al di sopra della media UE (2,1 per cento rispetto all'attuale 1,3 per cento italiano, secondo i dati del Governo); conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare all'attuale media UE (73,2 per cento contro il 63 per cento dell'Italia, secondo i dati del Governo); elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale; ridurre i divari territoriali di reddito, occupazione, dotazione infrastrutturale e livello dei servizi pubblici; aumento dell'aspettativa di vita in buona salute; promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica; abbattere l'incidenza dell'abbandono scolastico e dell'inattività dei giovani; migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati; rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali, cambiamenti climatici, crisi epidemiche e rischi geopolitici; promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari; garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica.

Secondo quanto riportato nelle Linee guida, il PNRR italiano dovrà affrontare quattro sfide strategiche: 1) migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; 2) ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; 3) sostenere la transizione verde e digitale; 4) innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione sarà costruito secondo la seguente sequenza logica.

Per affrontare tali sfide, il PNRR sarà articolato in sei missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento, a loro volta suddivise in *cluster* (insiemi) di progetti omogenei e funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Infine, ai vari *cluster* saranno collegate una o più politiche di supporto e di ri-

forma (sostegno agli investimenti pubblici e alla ricerca e sviluppo e riforme della PA, del fisco, della giustizia e del lavoro).

Le sei missioni sono: 1) digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per la mobilità; 4) istruzione, formazione, ricerca e cultura; 5) equità sociale, di genere e territoriale; 6) salute.

Allo scopo di avviare un dialogo informale con la Commissione europea, il Governo ha annunciato, altresì, la predisposizione (e la presentazione in Parlamento) di uno schema più articolato di PNRR, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma, che sarà trasmesso alla Commissione europea a metà ottobre e che terrà conto sia delle linee guida elaborate dalla Commissione stessa, che delle eventuali valutazioni di indirizzo che saranno formulate dal Parlamento.

Interviene il senatore FAZZOLARI (*FdI*) per chiedere chiarimenti sui criteri utilizzati dall'UE nella ripartizione dei fondi tra i 27 Paesi membri, in ragione del fatto che alcuni esponenti dell'attuale maggioranza di governo continuano a sostenere che la determinazione degli importi assegnati all'Italia sia dipesa dalla composizione del Governo e dal gradimento dello stesso e che con un Governo diverso vi sarebbero stati importi diversi.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) sottolinea la rilevanza del risultato che è stato ottenuto, in seguito ad un'azione negoziale complessa che è stata messa in atto. Riguardo all'esame delle Linee guida, considerato lo scarso tempo a disposizione e al contempo la rilevanza della questione su cui ci giochiamo il futuro e la credibilità del Paese, chiede il rispetto dei tempi che a tale esame saranno dedicati.

Riguardo agli indirizzi politici da stabilire, ritiene anzitutto che i progetti non siano quelli giacenti da tempo tra quelli da fare, ma siano frutto di una visione strategica, con obiettivi precisi, misurabili ex ante e in itinere. Occorre inoltre indicare le modalità e la strutturazione della programmazione e dell'attuazione dei progetti, considerando la nota inefficienza dell'Italia nell'impiego dei fondi dell'Unione europea.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) rileva con soddisfazione come sia la Commissione europea sia il Governo italiano manifestino l'intenzione di garantire, nell'ambito delle linee guida sul *Recovery Plan*, la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica.

Tale precisazione risulta apprezzabile in considerazione dell'elevato livello del rapporto debito pubblico/PIL del nostro Paese e del fatto che anche la disponibilità di risorse particolarmente ingenti non esimerà dalla necessità di procedere al relativo rimborso.

Conclude quindi ribadendo la necessità di adottare una politica comunque attenta alla salvaguardia dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) pone l'accento sulla necessità di verificare i criteri in base ai quali saranno erogate le risorse del *Recovery Plan*, con particolare riguardo ai dati annuali macroeconomici presi in considerazione per la successiva ripartizione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come sia in corso un dibattito sulla possibilità di utilizzare una quota del 10 per cento delle risorse del *Recovery Plan* ai fini della copertura finanziaria di misure comprese nella prossima legge di bilancio. Al riguardo, osserva l'importanza di garantire l'effettiva corresponsione allo Stato italiano delle relative risorse e il fatto che la suddetta erogazione dovrebbe peraltro essere condizionata alla concreta attuazione dei progetti presentati dal Governo alle Istituzioni europee.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), con riferimento all'indicazione data dai Relatori circa uno schema più articolato del PNRR, comprensivo dei progetti, che sarà inviato alla Commissione europea a metà ottobre e che terrà conto degli indirizzi formulati dal Parlamento, chiede di sapere se tali indirizzi sono quelli che saranno adottati in Assemblea presumibilmente l'8 ottobre prossimo, prima di aver preso visione del predetto PNRR. Auspica al riguardo che il Parlamento possa esaminare ed esprimere i propri indirizzi sullo schema di PNRR prima che questo venga trasmesso in bozza alla Commissione europea.

Il presidente STEFANO (*PD*) replica ai Senatori intervenuti ribadendo che la ripartizione dei fondi europei tra gli Stati membri è stata stabilita in base a criteri oggettivi, che esulano dal dibattito pubblico tra europeisti ed euroscettici, e che su questo il Governo potrà dare elementi informativi più precisi.

Riguardo al ruolo del Parlamento sulla finalizzazione dei documenti da sottoporre alla Commissione europea, rassicura che all'attuale esame delle Linee guida seguirà una fase di collaborazione con il Governo in vista della presentazione del PNRR e che l'indicazione della metà di ottobre è anch'essa una data iniziale a partire dalla quale sarà possibile trasmettere il Piano a Bruxelles.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Sottocommissione per i pareri**95^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PARRINI*La seduta inizia alle ore 10,15.***(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PARRINI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.0.15 contrario in quanto contiene una delega legislativa;
- 3.0.5, 11.0.3, 15.0.8, 24.0.6 (testo 3), 26.0.12, 34.2, 69.0.6, 69.0.10, 71.0.2, 76.0.1, 76.0.2, 77.0.5, 93.0.2, 96.0.2, 96.0.31, 97.0.12 contrario in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, manifestamente estranei all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, che reca, secondo quanto specificato nel preambolo, misure urgenti in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 25.6 e 25.7 contrario per contrasto con il principio dell'assunzione a seguito di pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- 39.0.15 contrario in quanto prevede solo per alcuni comuni l'obbligo di effettuare il censimento della popolazione;
- 61.0.1 contrario in quanto istituisce sanzioni senza specificarne natura, oggetto ed entità;
- 79.0.14 (e 79.0.16) parere contrario in quanto determina una disparità di trattamento prevedendo una detrazione fiscale limitata ad alcune celebrazioni;

– 86.0.2 contrario in quanto interviene, senza un coordinamento, su disposizioni già novellate in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020;

– 94.0.8 contrario in quanto prevede uno scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale in deroga alle procedure previste dall'articolo 81 della Costituzione;

– sull'emendamento del Governo 21.0.500, che introduce nel decreto-legge in esame il contenuto dei decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n.111 e 11 settembre 2020 n. 117, disponendone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti, il parere è non ostativo con le seguenti osservazioni:

– al capoverso «Articolo 21-bis», ai commi 1 e 2, si invita la Commissione di merito a provvedere affinché nell'applicazione dei benefici per i genitori di figli conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una disparità di trattamento attraverso l'esclusione dei casi in cui il contatto del figlio con soggetti positivi è avvenuto al di fuori del plesso scolastico: a tale riguardo, sarebbe opportuno sopprimere le parole «verificatosi all'interno del plesso scolastico»;

– al capoverso «Articolo 21-bis», al comma 5, si invita a chiarire se per «beneficio di cui al presente articolo» si intendono i benefici di cui ai commi 1 e 2;

– al capoverso «Articolo 32-bis», commi 1 e 3 e al capoverso «Articolo 34-bis», comma 1, occorre indicare il termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

– sul subemendamento 21.0.500/1, si rileva che la definizione – ai fini della fruizione dei benefici da parte dei genitori – di una casistica puntuale (peraltro limitata al comma 1) dei contesti nei quali deve essere avvenuto il contatto del minore di anni quattordici con casi positivi, in quanto per sua natura non completa, potrebbe continuare a presentare profili di disparità di trattamento: si rinvia a quanto osservato sul comma 1 del capoverso «Articolo 21-bis», invitando il proponente a valutare una riformulazione in tal senso, estesa anche al comma 2;

– sul subemendamento 21.0.500/17, al capoverso 2-bis, lettera b), occorre chiarire se l'indennità ivi prevista ha carattere mensile o *una tantum*;

– sul subemendamento 21.0.500/35, occorre integrare i riferimenti al decreto ministeriale ivi previsto e chiarire se gli interventi sono limitati alla rete viaria di province e città metropolitane, come sembrerebbe suggerito dalla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, o se si estendono anche alla rete viaria comunale;

– in via generale:

– per tutte le proposte emendative nelle quali è prevista l'adozione di un decreto ministeriale, il parere non ostativo è condizionato all'introduzione di un termine per la sua adozione;

– per gli emendamenti nei quali si continua a fare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che contenga il corretto riferimento al ministero competente;

– sui restanti emendamenti segnalati (e subemendamenti) trasmessi entro le ore 9,30 del 24 settembre il parere è non ostativo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 10,25.

Plenaria

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra gli emendamenti segnalati riferiti al decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo (*pubblicato in allegato*).

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, su richiesta della Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, senatrice Valente, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1762 (Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere).

Inoltre propone di sentire, la prossima settimana, il ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e il ministro per l'innovazione digitale, Paola Pisano, nelle materie di rispettiva competenza, sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1925**

La Commissione, esaminati gli emendamenti segnalati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

1.0.15 contrario in quanto contiene una delega legislativa;

3.0.5, 11.0.3, 15.0.8, 24.0.6 (testo 3), 26.0.12, 34.2, 69.0.6, 69.0.10, 71.0.2, 76.0.1, 76.0.2, 77.0.5, 93.0.2, 96.0.2, 96.0.31, 97.0.12 contrario in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, manifestamente estranei all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, che reca, secondo quanto specificato nel preambolo, misure urgenti in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

25.6 e 25.7 contrario per contrasto con il principio dell'assunzione a seguito di pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione;

39.0.15 contrario in quanto prevede solo per alcuni comuni l'obbligo di effettuare il censimento della popolazione;

61.0.1 contrario in quanto istituisce sanzioni senza specificarne natura, oggetto ed entità;

79.0.14 (e 79.0.16) parere contrario in quanto determina una disparità di trattamento prevedendo una detrazione fiscale limitata ad alcune celebrazioni;

86.0.2 contrario in quanto interviene, senza un coordinamento, su disposizioni già novellate in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020;

94.0.8 contrario in quanto prevede uno scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale in deroga alle procedure previste dall'articolo 81 della Costituzione;

sull'emendamento del Governo 21.0.500, che introduce nel decreto-legge in esame il contenuto dei decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020 n. 117, disponendone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti, il parere è non ostativo con le seguenti osservazioni:

– al capoverso «Articolo 21-bis», ai commi 1 e 2, si invita la Commissione di merito a provvedere affinché nell'applicazione dei benefici per i genitori di figli conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una disparità di trattamento attraverso l'esclu-

sione dei casi in cui il contatto del figlio con soggetti positivi è avvenuto al di fuori del plesso scolastico: a tale riguardo, sarebbe opportuno sopprimere le parole «verificatosi all'interno del plesso scolastico»;

– al capoverso «Articolo 21-bis», al comma 5, si invita a chiarire se per «beneficio di cui al presente articolo» si intendono i benefici di cui ai commi 1 e 2;

– al capoverso «Articolo 32-bis», commi 1 e 3 e al capoverso «Articolo 34-bis», comma 1, occorre indicare il termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

sul subemendamento 21.0.500/1, si rileva che la definizione – ai fini della fruizione dei benefici da parte dei genitori – di una casistica puntuale (peraltro limitata al comma 1) dei contesti nei quali deve essere avvenuto il contatto del minore di anni quattordici con casi positivi, in quanto per sua natura non completa, potrebbe continuare a presentare profili di disparità di trattamento: si rinvia a quanto osservato sul comma 1 del capoverso «Articolo 21-bis», invitando il proponente a valutare una riformulazione in tal senso, estesa anche al comma 2;

sul subemendamento 21.0.500/17, al capoverso 2-bis, lettera b), occorre chiarire se l'indennità ivi prevista ha carattere mensile o una *tantum*;

sul subemendamento 21.0.500/35, occorre integrare i riferimenti al decreto ministeriale ivi previsto e chiarire se gli interventi sono limitati alla rete viaria di province e città metropolitane, come sembrerebbe suggerito dalla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, o se si estendono anche alla rete viaria comunale;

in via generale:

– per tutte le proposte emendative nelle quali è prevista l'adozione di un decreto ministeriale, il parere non ostativo è condizionato all'introduzione di un termine per la sua adozione;

– per gli emendamenti nei quali si continua a fare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che contenga il corretto riferimento al ministero competente;

– sui restanti emendamenti segnalati (e subemendamenti) trasmessi entro le ore 9,30 del 24 settembre il parere è non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**192^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.**La seduta inizia alle ore 10,20.**IN SEDE CONSULTIVA***(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**(Parere alla 5^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte ostativo e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) dichiara che, udito il dibattito, la proposta di parere sull'emendamento 97.0.12 deve essere modificata, nel senso del parere ostativo. Infatti il principio di tipicità e la riserva di legge, già enunciati come ostativi in relazione al precedente emendamento 37.2, non possono essere superati comunque nel merito dalla genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) conferma, per il resto, le proposte già avanzate nella seduta di ieri.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) prospetta un emendamento che, per gli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28 e 26.0.29, condizioni il parere favorevole all'eliminazione del requisito della gravità

della violazione. In tal caso potrebbe convergere sulle altre proposte avanzate dai relatori.

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che la sua proposta di parere ostativo già esprimeva un giudizio sul predetto requisito.

Il PRESIDENTE conclude che la natura fiduciaria del mandato ai relatori osta alla proponibilità dell'emendamento prospettato dal senatore Caliendo, fermo restando che in caso di reiezione del mandato potrà essere avanzata proposta di parere alternativo nei termini emersi dal dibattito.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato ai relatori ad esprimere i seguenti pareri, con le motivazioni da loro esposte e contenute nel testo pubblicato in allegato: su emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 ostativo; sull'emendamento 32.0.17 ostativo, sull'emendamento 31.5 non ostativo; sull'emendamento 37.2 ostativo; sull'emendamento 97.0.12 ostativo; sull'emendamento 113.0.107 ostativo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sul disegno di legge n. 1709, a prima firma del senatore D'Alfonso, potranno essere indicati soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, entro le ore 15 di mercoledì 30 settembre 2020.

Entro la medesima ora e data dovranno pervenire le ulteriori richieste di audizione che i Gruppi intendono avanzare in riferimento al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile).

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 10,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1925**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime quanto segue.

Parere su emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29

Essi prevedono che, nel caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore sia escluso da ogni responsabilità civile e penale (anche ai fini dell'adempimento dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore), fatti salvi i casi in cui si sia verificata una grave violazione dei protocolli e delle linee guida esistenti per contenere e contrastare il virus nei luoghi di lavoro. La *ratio* della modifica è evidentemente quella di introdurre una particolare causa di esclusione della responsabilità per porre al riparo i datori di lavoro dalla eventuale responsabilità, che può scaturire da una causa civile o penale che abbia ad oggetto la dimostrata infezione di Covid in occasione del lavoro nonostante la corretta esecuzione di tutti i protocolli in materia.

Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che abbiano una funzione «rassicurante» per tutti quei datori che si sono trovati improvvisamente a dover organizzare il lavoro in funzione di nuovi protocolli, non si possono non sottolineare i seguenti aspetti.

Nella responsabilità penale, alla luce dell'articolo 42 terzo comma del codice penale, i casi in cui l'evento è posto «altrimenti» a carico dell'agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge: nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo «in occasione di lavoro», scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che – in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia – un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa). Certo, tra i canoni utili a interpretare la predetta negligenza, imprudenza o imperizia vi sono senza dubbio le regole dell'arte, le indicazioni sanitarie e, quindi, rientrano senz'altro anche le prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e le altre linee guida anti-Covid. Ma sarebbe improprio attribuire a tali canoni natura di responsabilità oggettiva: essi rientrano appieno nella responsabilità penale colposa, a condizione che nella modalità predetta l'evento sia stato

previsto e male gestito. Inoltre si consideri che di recente la Cassazione (n. 34375/2017), affrontando il tema della cosiddetta causalità della colpa, ha ribadito che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente; ciò avviene con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto un comportamento che, con una valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Anche per la responsabilità civile – in conformità con la sentenza n. 28985/2019 della Corte di cassazione – occorre distinguere la relazione eziologica materiale, tra la condotta e l'evento lesivo, e la causalità giuridica, che lega l'evento lesivo alle sue conseguenze dannose risarcibili. In aderenza a questo insegnamento, sono ingiustificate le letture dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020 – che si è limitato a confermare anche per le infezioni da virus SARS CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria – tali da inferire un aggravamento della responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. Sul rapporto tra 2087 del codice civile e responsabilità, si consideri che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in vigore dal 7 giugno 2020 ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40, prescrive che «ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Ne discende che il rispetto dei protocolli previsti è idoneo a escludere la responsabilità del datore, perché le misure di prevenzione previste dai protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro, sostituendosi all'articolo 2087 del codice civile. Il citato articolo 29-*bis* definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, in piena aderenza con quanto di recente ricordato dalla circolare INAIL n. 22 del 2020: ciò, in particolare, laddove essa dichiara che «il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo

per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento».

Anche qui, quindi, la disciplina vigente già tutela a sufficienza dal pericolo di responsabilità oggettive sotto il profilo civilistico. L'introduzione della «gravità» della violazione aprirebbe, d'altro canto, a interpretazioni e discrezionalità, che diminuirebbero, anziché rafforzare, le tutele già previste.

Per tali motivi il parere sugli emendamenti in questione è ostativo.

Parere sull'emendamento 32.0.17

Le medesime considerazioni espresse sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 si ribadiscono in relazione all'emendamento 32.0.17. Va considerato altresì che l'articolo 21 della legge 11 settembre 2020, n. 120 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale») al comma 2 ha previsto che «limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

Pertanto il personale scolastico già dispone di un'esenzione dall'azione per il danno erariale, derivante dalla condanna risarcitoria della pubblica amministrazione di appartenenza: l'assenza della rivalsa per un anno e mezzo è già un abbondante elemento di tranquillità per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che rende pleonastiche ulteriori iniziative di tutela.

Pertanto, anche su questo emendamento si esprime parere ostativo.

Parere sull'emendamento 31.5

L'emendamento 31.5, sino al termine dello stato di emergenza, concede la possibilità di affidare in custodia alla protezione civile i beni mobili necessari all'emergenza, sequestrati ai sensi del codice antimafia, per essere impiegati nelle attività di assistenza agli ospedali. Qualora con provvedimento definitivo di confisca lo Stato abbia acquisito i predetti beni, si dispone che vengano ceduti gratuitamente alla protezione civile, sempre per essere impiegati nelle attività di assistenza.

La destinazione per fini di pubblica utilità del bene confiscato costituisce l'atto conclusivo dell'intero procedimento di prevenzione patrimoniale. Con esso, il bene indebitamente acquisito dall'organizzazione criminale viene incamerato nel patrimonio dello Stato per essere utilizzato a favore della collettività. Che i beni in custodia e quelli confiscati possano essere messi nella immediata disponibilità della protezione civile per far fronte all'emergenza, assolvendo alla funzione di utilità pubblica, appare coerente e conforme all'impianto già previsto, prevedendosi solo una particolare destinazione del bene. Il parere pertanto è non ostativo.

Parere sull'emendamento 37.2

L'emendamento 37.2 reca varie previsioni sulle Forze di Polizia: al di là di quelle ordinamentali (è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono consentite le passeggiate in forma militare, con armi senza licenza, al Capo della polizia, ai Prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ed ai magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione; si sopprime il limite, per gli agenti di P. S., di portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge), rientrano nel potere consultivo della Commissione giustizia su emendamenti le seguenti previsioni: «chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300»; «chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

L'emendamento in esame contrasta col principio della riserva di codice per le nuove previsioni incriminatrici, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 1/3/2018 n. 21, che, aggiungendo un articolo 3-bis al codice penale, puntualmente esplicita che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». Si ritiene che il principio della riserva di codice

vada letto sostanzialisticamente, come assolutamente contrario all'inserimento – con lo strumento del decreto legge – di previsioni ordinamentali talune delle quali, peraltro, entrano a regime nel sistema sanzionatorio penale. Peraltro, le disposizioni contenute nell'emendamento in esame non appaiono omogenee, né corrispondenti al titolo, al contenuto e alla natura del decreto in conversione.

Pertanto, il parere è ostativo.

Parere sull'emendamento 97.0.12

L'emendamento prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente.

Il principio di tipicità e la riserva di legge, già enunciati come ostativi in relazione al precedente emendamento 37.2, non possono essere superati comunque nel merito dalla genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria.

Il parere è dunque ostativo.

Parere sull'emendamento 113.0.107

L'emendamento 113.0.107, a distanza di pochi giorni dalla conversione del decreto legge 76/2020, propone una riformulazione del reato di abuso di ufficio. La proposta di modifica è identica a quella già presentata (23.5) in occasione della conversione del decreto: la Commissione giustizia, per quanto di sua competenza, sul cosiddetto decreto semplificazioni (A.S. n. 1883) approvò (seduta del 26 agosto 2020) un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti, compreso quello in commento.

Da pochissimi giorni è stato dunque riformulato il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. La nuova formulazione, rispetto a quella vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020, circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente. Nonostante il fatto che, in occasione di quel parere in Commissione, siano emerse perplessità legate soprattutto all'importanza dei regolamenti – la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi – va confermato il parere contrario, già espresso, su tutte le proposte di modifica e dunque anche all'emendamento che oggi si ripropone.

Il parere è pertanto ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**330^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO comunica che sono stati presentati gli emendamenti 57.0.74 (testo 2), 58.0.5 (testo 2), 59.0.22 (testo 3), 61.0.11 (testo 2), 80.0.8 (testo 2), 82.0.3 (testo 3), 95.7 (testo 2), 97.0.9 (testo 2) e 101.0.2 (testo 2), 102.0.2 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Comunica, altresì, che l'emendamento 38.0.2 deve considerarsi aggiuntivo all'articolo 26, con la nuova numerazione 26.0.40 (già 38.0.2) (*pubblicato in allegato*).

Informa quindi che l'emendamento 1.0.15 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1925/21/5 (*pubblicato in allegato*).

Avverte quindi che si procederà con l'illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 57.21, relativo alle misure poste in essere per fronteggiare gli eventi sismici del 2016, che consente di avvalersi delle risorse non utilizzate negli esercizi 2017, 2018 e 2019 per incrementare le disponibilità degli esercizi successivi.

Pone quindi l'accento sull'emendamento 57.49, che proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al vigente termine del 31 dicembre 2020), le sospensioni dei pagamenti a beneficio di alcune categorie di immobili resi inagibili dal sisma. Di particolare importanza è anche l'emendamento 57.67, che istituisce una zona economica speciale per le zone colpite dal sisma del 2016 al fine di creare condizioni più favorevoli per il loro rilancio.

Si sofferma quindi sull'emendamento 60.0.7, relativo al rilancio degli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale. La proposta, in particolare, mira ad accelerare le procedure ad evidenza pubblica per il servizio di distribuzione, superando le attuali difficoltà normative.

L'emendamento 63.0.14, invece, proroga fino al 31 dicembre 2023 le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ampliando altresì a tutti i comuni i benefici previsti in favore dei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione. L'emendamento reca altresì disposizioni in favore degli istituti scolastici non parificati e delle strutture alberghiere (anch'essi duramente colpiti dall'emergenza sanitaria in atto e che necessitano di eseguire interventi di riqualificazione energetica). Di particolare importanza è anche l'emendamento 63.0.15, relativo all'opzione per la cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020 e che sana un'ingiustificata sperequazione contenuta nell'articolo 121 del decreto «rilancio». Particolare attenzione merita poi l'emendamento 80.14, che include tra i beneficiari del *super-bonus* le unità immobiliari accatastate nella categoria A1 facenti parte di un condominio.

Da ultimo, illustra l'emendamento 113.0.60, recante una norma di interpretazione autentica in relazione al termine «condomìni» di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, rimediando così ad un'errata interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate in sede applicativa.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) pone innanzitutto in evidenza l'emendamento 49.10, volto a consentire indifferibili interventi di mantenimento e di ricostruzione di alcuni ponti sul fiume Po.

Illustra quindi l'emendamento 74.9, recante specifici incentivi per il rinnovo dei veicoli commerciali di categoria N1 (distinguendo i contributi anche in ragione della propulsione – elettrica ovvero endotermica – del veicolo). La tematica è altresì richiamata dall'emendamento 74.0.1.

Pone successivamente l'accento sull'emendamento 94.0.21 (testo 2), che razionalizza la disciplina delle revisioni periodiche dei veicoli (con particolare riguardo ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate). La proposta, peraltro, risulta in linea con gli orientamenti formulati dall'8^a Commissione nel proprio parere (espresso in sede consultiva), e – sotto questo profilo – ulteriori elementi dello stesso parere risultano recepiti dagli emendamenti 94.0.22 (relativamente alle revisioni degli autoveicoli) e 94.0.23 (con riferimento agli autoveicoli con targhe storiche).

Particolare attenzione meritano anche gli emendamenti 94.0.24, che impone l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, e 94.0.25, che, prendendo nuovamente spunto dal parere formulato dall'8^a Commissione, consente ai veicoli speciali per disabili di poter utilizzare le piste ciclabili, con evidenti benefici in termini di sicurezza stradale.

Dopo aver posto l'accento sulle proposte volte a consentire di partecipare anche da remoto alle riunioni di condominio (anch'esse in linea con gli orientamenti formulati dall'8^a Commissione), auspica l'approvazione della proposta 46.0.4 (relativa ad interventi per il restauro delle mura storiche della città di Pizzighettone, in provincia di Cremona), chiedendo di aggiungervi la propria firma.

Interviene brevemente il presidente PESCO, osservando incidentalmente che le proposte emendative inerenti alle materie trattate dal codice della strada potrebbero presentare possibili profili di improponibilità per estraneità di materia.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) rimarca i contenuti degli emendamenti 7.0.3 e 64.14, recanti importanti interventi in favore del settore agricolo. In particolare, la prima delle due proposte estende ai datori di lavoro agricoli le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, mentre la seconda potenzia, elevando da 30 a 100 milioni di euro le risorse ad esso dedicate, lo strumento della cosiddetta «cambiale agraria», prevedendo altresì un decentramento a livello regionale delle procedure burocratiche necessarie ad accedere al beneficio. Sempre in relazione al rilancio del settore agricolo, rileva poi la proposta 74.0.11, recante misure per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti a bio-metano.

Conclude ponendo l'accento sugli emendamenti 79.19, recante misure in favore dei pubblici esercizi, e 113.0.78 (testo 2), recante disposizioni per la sostituzione delle coperture realizzate in *eternit*.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 94.8, contenente interventi per la messa in sicurezza di un tratto stradale all'interno del comune di Cinisello Balsamo, attraverso la realizzazione di alcune opere. La misura, che, a prima vista, potrebbe apparire eccessivamente circoscritta, interviene in realtà sul miglioramento di un importante tratto stradale che coinvolge le provincie di Milano e di Como ed è percorso da oltre 120.000 veicoli al giorno.

La senatrice DRAGO (*M5S*) illustra gli emendamenti 57.51, 57.52, 57.54, 57.57, 57.59 e 57.71 che prevedono una serie di importanti interventi in favore delle comunità della zona etnea colpite dal sisma del 26 dicembre 2018 (recando misure per la ricostruzione degli immobili, per il rientro del personale docente ai fini dello svolgimento dell'anno scolastico, l'istituzione di contabilità speciali, la sospensione dei tributi e l'estensione alle comunità etnee di alcune misure dettate in occasione del sisma del Centro Italia).

Conclude invitando la Commissione a considerare gli emendamenti 51.0.10 (che estende il bonus del 110 per cento all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno delle mura domestiche) e 112.0.8 (relativo al cosiddetto «terzo settore»).

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) illustra i contenuti dell'emendamento 60.0.19, volto a favorire l'esportazione delle imprese italiane attraverso una nuova definizione di *mid-cap* in linea con i criteri dettati dalla Banca europea per gli investimenti, adottati peraltro da molti Paesi europei. Osserva, altresì, che la proposta non prevede oneri finanziari.

Illustra quindi l'emendamento 59.41, che applica le norme dell'articolo 59 del decreto-legge anche alle città designate come capitali della cultura a partire dal 2020. Ciò al fine di fornire un segnale concreto a tutela delle attività commerciali nelle città d'arte.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) pone innanzitutto l'accento sull'emendamento 27.2, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di de-contribuzione previste in favore del Sud Italia, al fine di sostenere i comparti produttivi del Paese e di far fronte alla crisi economica connessa con la pandemia.

Rimarca altresì i contenuti dell'emendamento 96.0.29, recante incentivi per riportare in Italia molte attività produttive attualmente delocalizzate.

Dopo aver brevemente illustrato le proposte 113.0.18 e 113.0.19 (recanti, rispettivamente, disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per 1000 al sostegno delle scuole paritarie e delle associazioni di volontariato), pone l'accento sulle proposte 9.0.6 e 9.0.7, che introducono lo stru-

mento del *voucher* a sostegno dell'agricoltura e del turismo. Nel dettaglio osserva che, ancorché lo strumento si sia prestato, in passato, ad applicazioni distorte, resta comunque necessario, accompagnato da una disciplina che ne limiti gli abusi, per sostenere due settori economici che versano in profonda crisi.

Rimarca quindi i contenuti degli emendamenti 59.0.5 (recante alcune misure di sostegno per i locali notturni, fortemente penalizzati dalla crisi epidemiologica), 79.0.4 (volto a sostenere il settore della moda), 29.0.7 e 52.0.5 (entrambi volti a sostenere il settore termale).

Illustra, da ultimo, il subemendamento 21.0.500/38, che amplia da 200 a 400 milioni di euro il limite complessivo per l'anno 2020 del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conclude il proprio intervento auspicando che le forze politiche di maggioranza ed il Governo siano disponibili ad un ponderato e sereno esame di merito degli emendamenti, senza ingiustificate chiusure politiche. Auspica altresì che non vi sia, nell'individuazione delle improponibilità, un uso strumentale della disciplina regolamentare.

Il PRESIDENTE ribadisce il pieno impegno della Presidenza per un dibattito improntato all'apertura ed al confronto politico e per un'applicazione scrupolosa ed imparziale del Regolamento.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra infine la proposta 11.0.5, recante interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia. La struttura, che svolge un ruolo di primo piano nella manutenzione delle unità navali della Marina militare, non è infatti presa in considerazione dal decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, che prevede misure in favore del solo Arsenale di Taranto.

L'emendamento si propone pertanto di superare questa lacuna, concretizzando altresì i contenuti di una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione difesa nella seduta del 23 giugno 2020, al termine dell'esame di un Affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell'area industriale della Difesa.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sconvocare tutte le ulteriori sedute – pomeridiana e notturna – già convocate per la giornata odierna, nonché tutte le sedute già convocate per la giornata di domani, avvertendo che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiana e notturna della Commissione, già convocate alle ore 15 e alle ore 21, nonché le sedute già convocate domani, venerdì 25 settembre 2020, alle ore 9,30 e alle ore 15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,40.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925
(al testo del decreto-legge)**

G/1925/21/5 (già em. 1.0.15)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

lo scopo dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è quello di agevolare l'accesso a misure quali cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga da parte di datori di lavoro che nell'anno 2020, si sono trovati a sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19;

considerato che:

la gestione della cassa integrazione in deroga a livello regionale ha manifestato criticità così come, più in generale, il raccordo dei trattamenti di integrazione salariale con l'evoluzione tecnologica e gli obiettivi di digitalizzazione delle procedure amministrative;

vi è la necessità di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di semplificare le procedure amministrativa e burocratica, riducendo altresì gli oneri non salariali del lavoro, in conseguenza dell'esigenza di velocizzazione dei procedimenti di attribuzione dei benefici previsti dagli ammortizzatori sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l'esigenza in questione, già manifestata dal Parlamento con l'ordine del giorno G/1766/399/S in occasione della conversione in legge del decreto legge cosiddetto «Cura Italia», non può più essere procrastinata;

tale esigenza è stata riconosciuta dagli stessi esponenti del Governo e risulta che sia stata rappresentata anche dalle principali associazioni di rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro;

impegna il Governo:

ad elaborare, anche attraverso gli opportuni interventi normativi, una riforma dei sistemi di integrazione salariale volta alla istituzione di

un ammortizzatore sociale unico, ovvero un unico strumento di integrazione salariale e di sostegno al reddito in luogo dei vari attualmente previsti, al fine di semplificare l'utilizzo degli stessi in costanza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la successiva fase in cui si manifesteranno le conseguenze economiche più gravi derivanti dagli effetti delle misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza.

Art. 26.

26.0.40 (già 38.0.2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, del decreto-legge, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore

del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assistenza, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Art. 57.

57.0.74 (testo 2)

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis. del d.l. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento, applicata alla sola parte di cubatura eccedente.

Nei territori di cui al co. 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda».

Art. 58.

58.0.5 (testo 2)

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

Art. 59.

59.0.22 (testo 3)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. m-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 2 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

2. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il comma 65-*sexies* inserire il seguente:

"65-*septies*. I comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica facenti parte delle aree selezionate dalla Strategia Nazionale per le Aree In-

terne (SNAI) sono inclusi tra gli enti beneficiari del fondo di cui al comma 65-ter".

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

Art. 61.

61.0.11 (testo 2)

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

Art. 80.**80.0.8 (testo 2)**

FERRARI, FERRAZZI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.**

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti";

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

"13-*bis*. Al fine di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi"».

Art. 82.**82.0.3 (testo 3)**

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.**

(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

a) la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento

Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, salvo quello di cui al comma 4 del medesimo articolo, che è ridotto a trenta giorni;

b) la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma, qualora il Piano attuativo non fosse adottato entro il 31 ottobre 2021».

Art. 95.

95.7 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 primo periodo, dopo le parole:* «regime idraulico lagunare» *aggiungere le seguenti:* «e alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale, nonché»;

b) *al comma 2 lettera a), dopo le parole:* «il programma unico integrato e il programma di» *aggiungere le seguenti:* «completamento, regolazione»; *dopo le parole:* «di seguito MOSE» *aggiungere le seguenti:* «e delle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantire l'accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratie mobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011 del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798»;

c) *la lettera p) è sostituita dalla seguente:*

«p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia e assicura l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimi e le zone portuali di concerto con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale;»;

d) *alla lettera r), dopo le parole: «nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche», aggiungere le seguenti: «, curando altresì l'applicazione delle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti e fanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e protocolli;».*

e) *al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:*

«u) assicura la piena agibilità e l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia resi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del MOSE. A tal fine con regolamento di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottato d'intesa col Presidente della Regione del Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altre disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverrà ad opera dell'Autorità attraverso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati e della Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovrà avvenire con competenze di Amministrazione attiva;

3) le competenze dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da assicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei porti regolati;

4) le regole per la chiusura e l'apertura delle paratie mobili saranno sottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interessate prima della loro approvazione.».

f) *i commi 24, 25 e 26 sono soppressi.*

Art. 97.**97.0.9 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 97-bis.***(Nuova definizione agevolata)*

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di

esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

Art. 101.

101.0.2 (testo 2)

PICETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Proroga delle concessioni dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. In ragione della sospensione della raccolta ovvero delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per la raccolta del Bingo, per la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee sono prorogati di diciotto mesi. Pertanto, i termini per l'indizione delle procedure di selezione previste dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono prorogate in pari misura temporale. Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni».

Art. 102.**102.0.2 (testo 2)**

PILLON, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Misure in materia di vendite e promozioni commerciali a mezzo telefonico)*

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 dell'articolo 1 è integralmente sostituito dal seguente:

"14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Colui che viola le disposizioni del presente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"I-bis. Gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili sono altresì tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, a garantire l'identificazione del soggetto che effettua la chiamata, per mezzo di un codice identificativo univoco e rintracciabile.

I-ter. Il soggetto contraente, raggiunto da una chiamata pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ha facoltà di richiedere di non essere più contattato dal medesimo operatore o dalla medesima linea chiamante. L'operatore che agisce in violazione della volontà espressa del contraente è punito con la pena prevista dall'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**202^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (n. 194)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, tenuto anche conto della natura della Convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere un invito a considerare, a seconda delle *performance* offerte in materia di riscossione, forme di soluzioni premiali, sotto forma di investimenti, oppure sanzionatorie.

Quanto alla tempistica nella presentazione dell'Atto in esame, auspica un ulteriore anticipo per il prossimo anno, preferibilmente nei mesi di marzo o aprile.

Il relatore MARINO (*IV-PSI*), dopo aver ribadito la richiesta al Governo circa l'acquisizione di dati circa gli effetti del provvedimento di saldo e stralcio, anche per poter esprimere un giudizio compiuto sull'iniziativa varata dal precedente Governo, manifesta apprezzamento per i contenuti emersi nel corso della discussione, molti dei quali considera condivisibili.

Si associa poi all'auspicio espresso dal Presidente circa i futuri tempi di presentazione dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione.

Riprende quindi il dibattito, nel quale prende la parola il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che richiama polemicamente i toni usati per invocare la lotta all'evasione fiscale sottolineando da un lato, l'opportunità di approfondire la fondatezza di dati forniti e le metodologie di calcolo adottate, dall'altro contestando la narrazione prevalente su ceti sociali responsabili del mancato gettito. L'esaltazione dello strumento della limitazione alla circolazione del contante sembra infatti attribuirne la responsabilità esclusivamente a determinati soggetti, tralasciando le frodi finanziarie e l'evasione bancaria e dei lavoratori dipendenti, in quest'ultimo caso per interessi elettorali. I lavoratori autonomi sarebbero dunque, per esclusione, gli unici evasori, peraltro per una cifra superiore a 100 miliardi di euro, da destinare all'Erario. Si chiede quindi ironicamente se tali risorse, in qualsiasi modo ottenute, possano essere sottratte al circuito economico o no.

Invece di parlare di apologia culturale dell'evasione, ritiene sarebbe necessaria maggiore cultura macroeconomica, anche per evitare che si diffonda la convinzione che la crisi italiana sia una crisi di debito pubblico e che la soluzione si trovi nel controllo degli scontrini fiscali e nel taglio agli sprechi, facendo rientrare in questi anche il Parlamento. A suo parere, tale impostazione politica, che ha fornito le basi alle politiche di austerità, ha giustificato il «montismo» anche presso gli elettori, con il paradosso che una forza politica nata per rompere il sistema ha finito per dare copertura alle forze di conservazione, anche in Europa. Il *Recovery Fund* infatti è una sorta di Patto di stabilità e crescita in versione rassicurante.

Riporta poi le esperienze di diversi imprenditori che, in sede di indagine fiscale, ricavano spesso l'impressione che gli operatori dell'Agenzia abbiano degli obiettivi di *budget* e che li sottopongano, con le loro determinazioni, spesso di modesta entità, a una sorta di estorsione legalizzata. Giudica indispensabile cambiare tale percezione, così come ridurre il livello di imposizione fiscale, divenuto ormai insostenibile, anche alla luce dell'attuale situazione economica. Conclude evidenziando la contraddizione di un fisco che si mostra sempre molto conciliante con i grandi potentati finanziari internazionali e severo nei confronti dei cittadini: un comportamento che sembra non piacere più nemmeno agli elettori.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) si riserva di intervenire in un'altra seduta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di svolgere successivamente un intervento di replica fa presente che la digitalizzazione, l'aumento dei costi della riscossione e i servizi dell'attività dell'Agenzia delle entrate potrebbero essere affrontati nel corso dell'audizione del direttore Ruffini.

Con riferimento invece alle considerazioni del senatore Bagnai sui dati relativi all'evasione fiscale, assicura che essi sono il frutto dell'attività di una specifica commissione che lavora sulla base di metodologie riconosciute e applicate anche a livello internazionale. In una prossima occasione ritiene sarebbe possibile, se non opportuno, un confronto sul tema, magari anche con lo svolgimento di una audizione dedicata.

Conferma poi che l'orientamento del Governo è quello di rendere sempre più efficace l'attività di riscossione e di ridurre l'evasione fiscale, destinando le risorse recuperate alla diminuzione delle tasse.

Infine, deposita agli atti della Commissione i dati richiesti dal relatore Marino, circa gli effetti della misura del «saldo e stralcio».

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), nel merito, anticipa che sottoporrà al dottor Ruffini, prendendo spunto da perplessità relative alla relazione di accompagnamento all'Atto del Governo in titolo, alcune domande specifiche. Manifesta infatti l'esigenza che il Parlamento conosca l'andamento trimestrale dell'attività di riscossione, così come abbia contezza, anche per poter svolgere una sorta di attività di vigilanza, dello stato del piano di ammortamento delle dilazioni.

Infine ringrazia il Sottosegretario per la documentazione fornita, che sarà messa a disposizione di tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, con riferimento al disegno di legge n. 892, recante modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il presidente informa altresì che da oggi è iscritto all'ordine del giorno l'atto n. 573: Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 (*Doc. CII, n. 1*), relatore il senatore Marino, sul quale si svolgeranno le audizioni di rappresentanti di Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, Dema-

nio e Dipartimento delle finanze. Tale atto consente un inquadramento generale anche delle tematiche affrontate con l'atto del Governo n. 194.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,50

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1708 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE
MONTANE IN SICILIA)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**162^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato MORASSUT chiede al senatore Calandrini se è d'accordo a rinviare ad una prossima seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01875, in quanto il Governo ritiene di dover acquisire alcuni ulteriori dati per poter fornire una risposta più completa.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) si dichiara d'accordo con la richiesta del rappresentante del Governo.

Il presidente LANIECE rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01875.

Il sottosegretario di Stato MORASSUT, in risposta all'interrogazione n. 3-01312, fa presente che con riferimento alle questioni poste, occorre riportare quanto evidenziato dalla competente Regione Emilia-Romagna.

La stessa ha fatto presente, innanzitutto, che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po-AIPo è stata istituita nel 2003 con quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, di cui è Ente strumentale. L'Agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e della program-

mazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni: la programmazione operativa degli interventi; la progettazione e attuazione degli interventi; la polizia idraulica; la gestione del servizio di piena; l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali; il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico; la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Tanto premesso, per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza del nodo idraulico di Modena, la Regione ha comunicato che, a partire dal mese di giugno 2014, a poco meno di sei mesi dall'evento alluvionale richiamato nell'interrogazione, il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato è stato autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e messa in sicurezza con il piano delle «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali», per la somma complessiva di 210 milioni.

Circa 100 milioni di tali risorse (per un totale di poco più di 80 interventi) sono stati programmati per la messa in sicurezza idraulica dei fiumi Secchia, Panaro e canale Naviglio nei loro tratti arginati, comprese le casse di espansione. Ulteriori risorse sono state destinate alla messa in sicurezza del reticolo di bonifica e del reticolo idraulico afferente ai predetti bacini nei territori collinari e montani.

Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, l'aggiornamento del quadro conoscitivo, indispensabile per un reticolo sul quale da ormai svariati decenni non venivano finanziati e realizzati importanti lavori di adeguamento strutturale, ha consentito la progettazione degli interventi più importanti. Ad oggi tutti gli interventi sono in corso di esecuzione, fatti salvi gli interventi previsti sulla cassa di espansione del fiume Secchia.

In merito a quest'ultimo aspetto, la programmazione degli interventi si è sviluppata sulla base degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti attuandone, in particolare, gli obiettivi prioritari.

In particolare, gli interventi di adeguamento funzionale e strutturale del sistema arginale del fiume Secchia (contenimento della piena con tempo di ritorno 20 anni col franco di un metro) sono stati finanziati per complessivi 31,825 milioni di euro e suddivisi in due stralci funzionali ad oggi in corso di esecuzione (interventi la cui ultimazione è prevista entro il primo semestre 2021).

In merito alla cassa di espansione, le criticità del sistema attuale di laminazione delle piene attengono alla insufficienza dell'invaso nel fornire un grado di laminazione adeguato rispetto all'evento di riferimento, con tempo di ritorno $T=200$ anni; inadeguatezza dei manufatti di sbarramento e di sfioro laterale nell'ottimizzare l'efficienza dell'invaso, anche per eventi di piena di minore entità; inadeguatezza normativa dell'opera.

La prima attività svolta nell'ambito della progettazione eseguita e finanziata con le risorse del decreto-legge n. 74 del 2014 è stata quella di individuare le effettive potenzialità del sistema di casse di espansione del Secchia con l'obiettivo di adeguare il sistema all'evento di riferimento con tempo di ritorno $T=200$ anni. Tuttavia, le analisi svolte hanno portato a prendere atto dell'impossibilità di adeguamento della cassa all'evento di progetto. Tale impossibilità deriva dall'insufficiente volume d'invaso ottenibile con il rialzo delle arginature e l'ampliamento della cassa a fronte del volume in eccedenza delle onde di piena da laminare.

Al termine dell'elaborazione del progetto, la soluzione individuata per risolvere le citate criticità è stata suddivisa in quattro lotti: LOTTO 1 – Adeguamento manufatti di regolazione della cassa di espansione del fiume Secchia ed opere connesse; LOTTO 2 – Adeguamento in quota delle arginature della cassa di espansione del fiume Secchia; LOTTO 3 – Ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia; LOTTO 4 – Realizzazione «seconda» cassa di espansione del fiume Secchia.

I lotti 1 e 3 sono ad oggi finanziati per complessivi 21,212 milioni di euro. La relativa progettazione livello definitivo è conclusa (imminente la procedura di VIA). La progettazione del Lotto 2 è stata eseguita ed ultimata (ma non coperta da finanziamento – stimati necessari 25 milioni di euro). La progettazione del Lotto 4 è stata sviluppata a livello di fattibilità (non coperta da finanziamento – stimati necessari 68 milioni di euro).

Alla luce delle informazioni fin qui esposte, la Regione ha evidenziato che la realizzazione dei lotti 1, 2 e 3 consentirà la messa in sicurezza rispetto ad un tempo di ritorno di 50 anni, mentre la realizzazione del lotto 4 consentirà la messa in sicurezza rispetto ad un tempo di ritorno di 200 anni.

I progetti eseguiti e completati, comprensivi della stima per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Modena, sono in possesso della Regione Emilia-Romagna per l'aggiornamento delle schede inserite nel «Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)».

Ad ogni modo, per quanto di propria competenza, rassicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere sull'argomento le proprie attività di monitoraggio e sollecito.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Rappresentante del Governo, che comunque ringrazia per il quadro informativo fornito sulle problematiche in questione.

Sottolinea che la popolazione delle aree interessate potenzialmente dalle piene del fiume Secchia è estremamente preoccupata per la situazione. I lavori dei quali è previsto il completamento a più breve scadenza – cui ha fatto riferimento il sottosegretario nella sua risposta – sono quelli che dovrebbero concludersi nel 2021 e questo significa che la popolazione dovrà ancora affrontare due stagioni piovose con tutti i possibili eventi calamitosi correlati. Per quanto riguarda poi i lavori la cui attuazione ha già avuto inizio va segnalato che vi sono stati, nei tre anni intercorsi dall'av-

vio degli stessi, lunghi periodi di inattività che sono apparsi del tutto inspiegabili. A ciò si aggiunga poi che le attività in corso di realizzazione hanno ad oggetto la difesa del territorio dalle piene aventi un tempo di ritorno pari a 20 anni e da quelle aventi un tempo di ritorno pari a 50 anni, ma nulla è stato ancora avviato per le piene aventi un tempo di ritorno pari a 200 anni.

Il presidente LANIECE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria**194^a Seduta***Presidenza del Presidente*
STEFANO*La seduta inizia alle ore 11,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

Ricorda, quindi che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale, del 2003, oggetto del disegno di legge di ratifica, è stato finora ratificato da 32 Paesi, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla cyber-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo

alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati.

Nel Protocollo si è cercato di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo – che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 – definisce «razzista e xenofobo» qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6).

I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) chiede conferma che nella vigente normativa interna non siano già previsti i reati elencati.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*), dopo aver chiarito tale quesito con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge e alle specifiche forme di tutela e cooperazione previste dalla Convenzione, presenta uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*).

Il PRESIDENTE, su richiesta della senatrice LONARDO (*Misto*), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con rilievi)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, nel contesto della crisi derivante dalla pandemia di Covid-19.

Si sofferma, quindi, sui profili di maggiore interesse per la Commissione, con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro (Capo I, artt. 1-26), che interessano profili professionali e strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori particolarmente diversificati. Richiama in particolare gli articoli 3 e 7, che nel prevedere esoneri contributivi, rispettivamente, in favore di alcuni datori di lavoro del settore privato che non richiedano prestazioni di integrazione salariale, e per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, stabiliscono che l'applicazione dei benefici sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Di particolare interesse risulta, poi, il Capo II (artt. 27 e 28) che reca disposizioni in materia di coesione territoriale e che prevede, fra l'altro, agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti nelle aree territoriali di alcune Regioni – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia – previa autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 27). La misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/1863) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si evidenzia altresì come l'articolo 28 incrementi di 110 milioni complessivi, per gli anni 2020 e 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese», che – si ricorda – costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato nell'ottobre 2014 dalla Commissione europea.

I Capi III (artt. 29-31) e IV (artt. 32-38) recano disposizioni rispettivamente in materia di salute e di scuola, università ed emergenza. L'articolo 34, in particolare, dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali per alcune misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risorse destinate alle attività di ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si ricorda al riguardo come in tale materia sia intervenuto già il decreto-legge 18 del 2020 (il cosiddetto «Cura Italia»), il cui articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straor-

dinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha fra le sue competenze anche quelle di provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

Il Capo V (artt. 39-57), reca disposizioni relative a Regioni ed enti locali e in materia di eventi sismici. Fra le misure che annoverano aspetti di interesse per la nostra Commissione, si menziona l'articolo 44 che incrementa di 400 milioni di euro la dotazione annua del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Si ricorda al riguardo come in tale materia sia di recente intervenuta la Commissione europea con comunicazioni relative alle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, in merito alle quali la Conferenza delle Regioni, nel luglio scorso, ha trasmesso al Governo alcune raccomandazioni per procedere con urgenza alla definizione dei dati necessari al calcolo delle sovracompensazioni.

Corposo e centrale è poi il Capo VI (artt. 58-96) che reca misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, afferenti numerosi ambiti delle attività produttive del Paese, dalla filiera della ristorazione al turismo, dal settore del trasporto a quello dell'editoria. In particolare, l'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 per contributi a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari, prevedendo espressamente che l'erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. L'articolo 60 reca rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese, prevede fra l'altro il rifinanziamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa – strumento che è già stato accertato opera nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato – e l'incremento della dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo).

Di rilievo l'articolo 62 che prevede che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possano concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, aiuti che la stessa Commissione europea ha già ritenuto compatibili con la normativa europea.

Richiama altresì l'articolo 64 che rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, e che reca ulteriori interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore, subordinandone peraltro l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 65, inoltre, dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista dall'articolo 56 del

decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie del microimprese e delle PMI, misura già autorizzata dalla Commissione europea nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.

L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore. Di rilievo è anche l'articolo 75, i cui commi da 1 a 3, prevedono che si intendano autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondano a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e relative ad imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

L'articolo 77, nel disporre l'adozione di specifiche misure urgenti nel settore turistico, ne subordina l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto previsto dall'articolo 78 in materia di esenzioni IMU per il comparto del turismo e dello spettacolo. Per le agevolazioni previste dall'articolo 81 in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, è espressamente previsto che l'erogazione del contributo sia concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Anche in relazione alle misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 85, commi da 1 a 4, è prevista l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il medesimo articolo 85, agli articoli 5 e 6, detta altresì disposizioni relative alle imprese di trasporto aereo, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, della misura di indennizzo.

A sua volta l'articolo 87, nel modificare le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, precisa che l'esercizio dell'attività da parte della stessa compagnia sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Subordinata all'autorizzazione della Commissione europea è poi l'istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo ai sensi dell'articolo 89. Anche le misure per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start-up* innovative di cui all'articolo 91 è previsto avvengano nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Gli ultimi due Capi del provvedimento in esame, VII e VIII, recano, rispettivamente misure fiscali e le disposizioni finali. Si segnala in tale ambito l'articolo 106 che, in materia di rivalutazione dei beni delle coo-

perative agricole, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto n. 34 del 2020, che subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea. Di interesse è altresì l'articolo 113 che nel recare una modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 in materia di meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, chiarisce che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con tre rilievi attinenti al principio della parità di trattamento, riferiti agli articoli 2, 19 e 22 del decreto in conversione, e un rilievo sull'opportunità di coordinamento tra le misure di cui agli articoli 53, comma 3, e 55 del decreto-legge.

La senatrice LONARDO (*Misto*) chiede chiarimenti in merito all'osservazione relativa all'articolo 22 sul Fondo per la formazione delle casalinghe, cui replica il relatore NANNICINI (*PD*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 281 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che si inserisce nel contesto delle misure adottate in risposta alla crisi economica derivante della pandemia di Covid-19, finalizzata a fornire il necessario sostegno agli operatori nei mercati dei capitali e a garantire la liquidità del settore finanziario, per contrastare i pericoli di una recessione.

Ricorda quindi che l'attuale regolamento (UE) 2017/1129 dispone, per gli emittenti di titoli, l'elaborazione di un prospetto da pubblicare

per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli (azioni e obbligazioni) in un mercato regolamentato, che deve essere trasmesso dalle imprese emittenti ai propri investitori. In tale contesto la Commissione europea ritiene fondamentale garantire che il prospetto non costituisca un ostacolo alla raccolta di capitali sui mercati.

La proposta in esame mira, pertanto, a semplificare la procedura relativa al prospetto da pubblicare, per facilitare alle imprese di accedere a nuovi finanziamenti, per un periodo limitato, in modo da poter ripristinare un rapporto d'indebitamento sostenibile e aumentare la resilienza, per contribuire alla ripresa economica dalla pandemia.

In particolare, si propone, per un periodo di 18 mesi dalla data di applicazione del regolamento, uno specifico «prospetto UE per la ripresa» (una sorta di prospetto breve), che risulta più facile da produrre per le imprese, da leggere per gli investitori e da controllare per le autorità nazionali competenti.

Inoltre, riguardo all'obbligo, per gli intermediari finanziari, di informare gli investitori circa la pubblicazione di un supplemento al prospetto, la proposta prevede una semplificazione della disciplina, che consenta di individuare un numero selezionato di investitori da dover contattare e di estendere il termine ultimo entro il quale doverlo fare.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la relatrice rileva anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica del regolamento sul prospetto, ovvero l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce alle istituzioni europee la competenza per stabilire le opportune disposizioni aventi come obiettivo la creazione e il funzionamento del mercato unico.

A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in base al quale l'UE dovrebbe intervenire solo se gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ed è pertanto richiesta un'azione a livello di UE.

Ai fini della piena integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione è essenziale che la normativa sul prospetto sia pienamente armonizzata tra tutti gli Stati membri. In tal modo, quando un'autorità nazionale competente approva un prospetto, l'emittente può chiedere un passaporto per utilizzare detto prospetto in un altro Stato membro dell'UE, dove non saranno quindi necessarie ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative per la sua validità. La regolamentazione diversificata a livello dei singoli Stati membri, creerebbe invece un ostacolo alla negoziazione e non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi miranti a creare la base armonizzata per il regime del passaporto dei prospetti.

Analogamente, le modifiche alla vigente normativa sul prospetto, finalizzate alla creazione di uno specifico «prospetto UE per la ripresa», con un contenuto e un formato adeguati sia per gli emittenti che per gli

investitori, richiede le medesime condizioni di piena armonizzazione europea, senza possibilità di diversificazione nazionale.

Inoltre, poiché il regolamento (UE) 2017/1129 è un atto giuridico dell'Unione, esso può essere modificato soltanto da un analogo strumento europeo.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta apporta modifiche al regolamento sul prospetto, per alleggerire temporaneamente i requisiti sulla pubblicazione del prospetto, per affrontare prontamente le ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19, senza andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Inoltre, il prospetto UE della ripresa sarà limitato nel tempo essendo proposto come regime temporaneo con scadenza a 18 mesi dalla data di applicazione del regolamento.

Infine, la relatrice fa presente che, sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica l'applicazione al più presto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 282 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice BOTTO (*M5S*), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19.

Ricorda, quindi, che il regolamento sulle cartolarizzazioni e il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi stabiliscono un quadro generale per le cartolarizzazioni e definiscono un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Tale nuovo regime di cartolarizzazione, in vigore dal gennaio 2019, è infatti l'asse portante dell'azione dell'UE volta a istituire un'Unione dei mercati dei capitali.

Le previsioni economiche dell'estate 2020 della Commissione europea prospettano una recessione molto profonda, con la previsione che l'entità della contrazione economica sia nettamente superiore a quella osservata nel 2009. Per questo motivo, le misure di emergenza immediate devono essere integrate da misure mirate con effetti anche a medio termine.

A tal fine è essenziale che le banche possano continuare a erogare prestiti alle imprese ed è quindi importante predisporre o migliorare tutti gli strumenti che consentano loro di mantenere o rafforzare la loro capacità di erogare prestiti all'economia reale e in particolare alle PMI. Le cartolarizzazioni possono svolgere un ruolo determinante al riguardo in quanto, trasformando i prestiti in titoli negoziabili, possono liberare capitali bancari per l'erogazione di ulteriori prestiti, anche grazie allo scarico delle esposizioni deteriorate, e consentire a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica.

L'attuale quadro relativo alle cartolarizzazioni, tuttavia, non contempla le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e non è del tutto adatto allo scopo per quanto riguarda le cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate.

La Commissione europea quindi, sulla base di un lavoro di analisi approfondita effettuato dall'Autorità bancaria europea nel 2019 e 2020, propone una serie di modifiche al regolamento sulle cartolarizzazioni e al regolamento sui requisiti patrimoniali, con l'obiettivo di facilitare l'uso della cartolarizzazione nella ripresa dell'Europa, estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (in cui è trasferito solo il rischio del credito), nonché di rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica del regolamento STS, ovvero l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato unico.

Gli obiettivi perseguiti dalle modifiche proposte, ovvero di aumentare la capacità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di erogare prestiti alle imprese e alle PMI e di liberare i loro bilanci dalle esposizioni deteriorate, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale, per rispondere alla pandemia di Covid-19 e favorire la ripresa economica, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione piuttosto che con singole iniziative nazionali, in considerazione della natura transfrontaliera delle cartolarizzazioni.

L'intervento a livello nazionale non sarebbe in grado d'introdurre efficacemente un trattamento delle cartolarizzazioni più sensibile al rischio, né sarebbe in grado di garantire la coerenza e la standardizzazione delle disposizioni attualmente contemplate da diversi atti giuridici dell'UE, quali le disposizioni in materia di informativa, due *diligence* e mantenimento del rischio.

Inoltre, il quadro giuridico vigente in materia è disciplinato a livello europeo e non può quindi essere modificato autonomamente dagli Stati membri. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, in quanto il regolamento sulle cartolarizzazioni fornisce già un insieme di norme armonizzato a livello di UE e le modifiche a livello

nazionale si porrebbero in conflitto con il diritto dell'Unione vigente. In ogni caso, l'introduzione di diversificazioni nazionali nel mercato interno delle cartolarizzazioni, porterebbe a una frammentazione e a un indebolimento del settore con conseguenti disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio normativo.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di aumentare la capacità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di erogare prestiti alle imprese e alle PMI e di liberare i loro bilanci dalle esposizioni deteriorate, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale a seguito della crisi derivante dal Covid-19.

In tal senso, le proposte di modifica riguardano solo alcune disposizioni selezionate del quadro dell'Unione sulle cartolarizzazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento e sono volte esclusivamente a sostenere la ripresa dell'economia nei mesi successivi alla crisi immediata da Covid-19. Inoltre, le modifiche si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.

La relatrice aggiunge, infine, che il 21 settembre scorso l'ABI è intervenuta a un convegno evidenziando l'esigenza di definire un quadro giuridico complessivo a livello europeo, in maniera omogenea e una volta per tutte, per stabilire le condizioni alle quali può essere concessa da ciascuno Stato membro della UE la garanzia pubblica sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati. Una tale decisione darebbe omogeneità agli strumenti di cartolarizzazione, certezza giuridica e velocità nei tempi di esecuzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 283 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, ai fini della valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (*CRR – credit requirements regulation*).

Ricorda, anzitutto, che il CRR stabilisce, insieme alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), il quadro normativo prudenziale per gli enti creditizi che operano nell'Unione, all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009, al fine di rafforzare la resilienza degli enti che operano nel settore finanziario dell'UE.

Successivamente, una prima modifica al CRR, volta anche a promuovere ulteriormente lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni del-

l'UE di elevata qualità, è stata adottata con il regolamento (UE) 2017/2401, che comprende anche modifiche volte a prevedere un trattamento normativo più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Con l'attuale crisi derivante dalla pandemia di Covid-19, l'incertezza relativa alla rapidità della ripresa dell'attività economica avrà inevitabilmente ripercussioni sul settore bancario, anche per il previsto aumento del volume dei crediti deteriorati, a causa della profonda recessione.

In tale contesto di crisi, la proposta si pone come obiettivi generali di massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti all'economia e di facilitare l'assorbimento delle perdite subite a causa della pandemia, pur continuando ad assicurare la loro tenuta e la stabilità finanziaria del sistema.

Lo strumento delle cartolarizzazioni costituisce, a tal fine, un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari, in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale prudenziale delle banche, che può essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti all'economia reale.

La proposta prevede, quindi, di rafforzare il ruolo delle cartolarizzazioni mediante tre modifiche alla normativa sui requisiti patrimoniali delle banche: 1) aumentare la sensibilità al rischio globale della cartolarizzazione sintetica STS nel bilancio; 2) eliminare gli attuali vincoli normativi relativi alla cartolarizzazione di esposizioni deteriorate; 3) modificare l'articolo 249, paragrafo 3, del CRR, per introdurre un ulteriore criterio di ammissibilità al riconoscimento della protezione del credito di tipo personale, per gli enti che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso cartolarizzazioni.

Le modifiche proposte, insieme a quelle al regolamento (UE) 2017/2402 (COM(2020) 282), consentiranno agli enti creditizi di mantenere un elevato volume di prestiti all'economia nei prossimi mesi e forniranno un importante contributo all'assorbimento dell'impatto causato dalla pandemia di Covid-19.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato unico. Si tratta della medesima base giuridica dell'atto legislativo oggetto di modifica.

Gli obiettivi perseguiti dalle modifiche previste, ossia di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo la loro resilienza, richiedono un'azione armonizzata a livello dell'Unione. Diversamente, con misure prese a livello nazionale, il mercato interno dei servizi bancari sarebbe soggetto a normative diverse, con la conseguente frammentazione e indebolimento del settore.

Inoltre, il quadro giuridico vigente in materia è già disciplinato a livello europeo e le eventuali modifiche adottate dagli Stati membri a livello nazionale si porrebbero in conflitto con il diritto dell'Unione vigente.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, mantenendo nel contempo la coerenza del quadro prudenziale.

In tal senso, le modifiche proposte riguardano disposizioni selezionate del quadro dell'Unione sulle cartolarizzazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e sono volte specificatamente a sostenere la ripresa dell'economia in seguito alla crisi da Covid-19. Inoltre, le modifiche si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.

Infine, la relatrice evidenzia che, sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica l'applicazione al più presto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1764

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete, il cui obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale;

considerato che il Protocollo in ratifica, composto di 16 articoli, provvede a estendere la portata della Convenzione anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, mantenendo un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, e definendo «razzista e xenofobo» qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti;

considerato che il disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, prevede all'articolo 3, una novella all'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, composto da 115 articoli, suddivisi in VIII Capi, in materia, rispettivamente, di lavoro, coesione territoriale, di salute e scuola, università ed emergenza, di eventi sismici, di sostegno e rilancio dei diversi settori dell'economia, di misure fiscali e recante disposizioni finali;

considerato che le numerose misure a sostegno delle imprese sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e in base alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo (Temporary Framework) per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, che consente agli Stati membri di istituire, fino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese che non erano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

ricordato che il predetto *Temporary Framework* è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile 2020 con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all'occupazione (2020/C 112 I/01), l'8 maggio 2020 con la Comunicazione C(2020) 3156 sul sostegno al capitale delle imprese e per gli investimenti nelle transizioni verde e digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che, in particolare, l'articolo 62 prevede che le regioni, province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possano estendere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, e che tale estensione è in linea con la citata ultima modifica al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottata il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che l'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, di attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, e che, al riguardo, la modifica recepisce un'osservazione formulata in coerenza con il dettato della direttiva nel parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo, volta a chiarire che l'istanza di apertura della procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con i seguenti rilievi:

1) l'articolo 2 estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti la disciplina sulla cassa integrazione in deroga, stabilita in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo la durata del trattamento, i requisiti di reddito, le competenze amministrative in materia e le risorse finanziarie. Riguardo al periodo oggetto del trattamento, limitato complessivamente a nove settimane, si prevede che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possano autorizzare fino a tredici settimane di trattamento. Considerato che i periodi di sospensione dell'attività sportiva professionistica hanno riguardato l'intero territorio nazionale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il limite di durata, sotto il profilo della parità di trattamento tra i lavoratori in questione residenti nelle diverse regioni. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere forme di sostegno per i lavoratori e le lavoratrici che traggono dallo sport la loro fonte di reddito prevalente anche se appartengono a discipline o campionati non professionisti, per esempio nel caso di molti sport femminili;

2) similmente, l'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità, da parte dei lavoratori residenti o domiciliati nelle «zone rosse», di raggiungere il luogo di lavoro, la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, entro determinati limiti. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il trattamento con le altre regioni, considerato che nel periodo temporale in oggetto sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni oltre a quelle oggetto della misura;

3) l'articolo 22 istituisce il «Fondo per la formazione delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione e a incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne iscritte all'Assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che svolgono atti-

vità nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico. Considerato che il citato articolo 7 della legge n. 493 del 1999 fa riferimento alle «persone di età compresa tra 18 e 67 anni», valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la misura anche agli uomini rientranti nella medesima fattispecie e di aggiungere tra le misure oggetto dell'intervento strumenti di sostegno all'occupabilità delle persone coinvolte;

4) l'articolo 53, al comma 3, prevede un rifinanziamento del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pari a 200 milioni di euro, destinato al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture. Il comma 5 ne individua la copertura attingendo alle risorse del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Considerato che il successivo articolo 55 riaprire i termini per la richiesta da parte degli enti locali delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della PA, ponendo la relativa copertura a carico del medesimo Fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni concernenti il medesimo Fondo, anche al fine di non mettere a repentaglio la velocità di pagamento della PA rispetto ai crediti aperti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria
41ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Romano Prodi.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Romano Prodi sull'accesso a *internet* come diritto umano

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel presentare la personalità che verrà ascoltata in audizione, ricorda che la seduta odierna verterà sul tema dell'accesso a *internet* come diritto umano, sollevato dallo stesso presidente Prodi con una lettera aperta a un grande quotidiano nazionale lo scorso 16 luglio. Su tale argomento la Commissione svolgerà un piccolo ciclo di tre sedute: la prossima si terrà il 15 ottobre, con il presidente del Parlamento europeo, ed una terza, il 29 ottobre, con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il professor Romano PRODI ricorda che nel corso del tempo l'interesse per il tema dell'accesso a *internet* come diritto umano sia maturato sulla base del lavoro che egli ha svolto sull'Africa, poiché ha potuto rilevare che laddove vi era possibilità di accesso alla rete lo sviluppo era decisamente maggiore. Nel 2017 un incontro pubblico tenuto alla Pontificia Accademia delle Scienze cui ha preso parte la Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli e alla quale hanno partecipato specialisti italiani e internazionali ha approfondito il tema sul versante delle diverse implicazioni in termini di sviluppo, salute, posti di lavoro, e così via. Questo approfondimento è poi proseguito l'anno successivo a New York a livello di Nazioni Unite con la partecipazione di studiosi ed esperti di diversi paesi. Se ne tornerà a parlare il prossimo 28 ottobre a livello di Unione europea. Questi passaggi danno il senso di un problema la cui importanza è crescente, come ha messo in evidenza la recente crisi legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha avuto un impatto molto rilevante, in particolare sul versante dell'istruzione, costringendo ad una organizzazione della didattica a distanza della quale hanno potuto trarre beneficio solo i giovani che avevano un collegamento a *internet*. Nel momento in cui si sta affermando la banda larga, gli Stati devono prendere atto della esigenza di mettere tutti i cittadini nelle stesse condizioni. Se si pensa poi alle dimensioni delle grandi multinazionali tecnologiche come Apple o, per quanto riguarda la Cina, Alì Babà – va ricordato a questo proposito che tra le prime venti imprese, una sola è europea e si colloca nella 19^a posizione –, si può intendere quanto sia importante approfondire il tema di una regolamentazione del settore, benché ovviamente non sia affatto facile, anche perché queste multinazionali offrono servizi molto apprezzati dagli utenti. Naturalmente vi è un problema di *privacy* e c'è, soprattutto, un problema di libertà, sicché riassumendo in una battuta, se da una parte vi è la necessità di favorire la connettività per promuovere lo sviluppo, dall'altra, al contempo, vi è una necessità altrettanto inderogabile di provvedere a forme di regolamentazione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottolinea come si dovrebbe parlare oggi di cittadinanza digitale, come avviene per esempio in Estonia, e riflettere su nuove modalità di partecipazione anche ai processi elettorali. Occorrerebbe inoltre pensare ad affermare un sistema coerente di valori in rete.

La senatrice FEDELI (*PD*) ricorda che il nostro Paese ha avviato con maggiore determinazione il processo di digitalizzazione grossomodo da un quinquennio solamente, quindi con un certo ritardo e che da questo punto di vista il *Recovery Fund* potrebbe consentire di recuperare le posizioni perdute. Proprio per questo, anche pensando a temi cruciali come il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, una attività di regolamentazione dovrebbe essere svolta a livello europeo.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) svolge una riflessione sulla affidabilità della rete e sul fatto che essa può divenire anche strumento per amplificare pulsioni negative, quando non addirittura di sentimenti di odio. Inoltre una riflessione andrebbe condotta sul fatto che il mondo della tecnologia ha portato a nuove forme di sfruttamento del lavoro.

Il senatore FEDE (*M5S*) rileva che, come ha sottolineato il professor Prodi, la connessione a *internet* ha un forte impatto sullo sviluppo e che, allo stesso tempo, esiste il problema di impedire che le imprese che operano nel settore tecnologico, che hanno dimensioni davvero grandi, incidano sulla libertà dei comportamenti delle persone. Un'ultima considerazione va fatta sulla circostanza che, trattandosi di servizi erogati a costo modestissimo se non nullo, vi è il rischio che il guadagno per le imprese sia dato dalla possibilità di accedere ai dati personali e al profilo degli utenti, con il rischio che abbia luogo un processo di mercificazione delle persone.

Il professor PRODI, nel condividere l'approccio che consente di parlare di cittadinanza digitale, sottolinea che al contempo occorre muoversi sul piano della tutela della riservatezza. Per altro verso resta aperta la questione di come fare per affermare attraverso la rete solo valori positivi. In questa prospettiva una regolamentazione, almeno a livello europeo, dovrebbe rendere i contenuti della rete più affidabili e sicuri, lavorando sulla rete come sistema organico. Sottolinea a sua volta che un'attività seria di regolamentazione dovrebbe impedire che vi siano nuove forme di sfruttamento del lavoro.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il presidente Prodi e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) richiama l'attenzione sulla esigenza di seguire la vicenda di Patrick Zaki con maggiore intensità. Andrebbe in particolare sollecitata una risposta da parte del Presidente del Consiglio dei diritti umani della Repubblica Araba di Egitto, al quale la

presidente della Commissione ha scritto nei mesi scorsi. Informa che, a seguito dell'incontro della Presidente con i rappresentanti della diaspora congolese dello scorso 30 giugno, ha indirizzato una missiva al Ministero degli esteri, che ha risposto. Informa inoltre che il prossimo 29 settembre, presso l'Agenzia Dire, vi sarà una conferenza stampa alla quale auspica che anche i senatori della Commissione vogliano prendere parte.

La presidente PUCCIARELLI conferma che il Presidente del Consiglio per i diritti umani egiziano non ha risposto. Assicura che, compatibilmente con gli altri impegni, prenderà parte ai lavori della conferenza stampa dei rappresentanti della diaspora congolese.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,08.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Prefetto di Napoli, dottor Marco Valentini

Il prefetto VALENTINI svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla criminalità organizzata nella provincia di Napoli. Si sofferma in particolare sulle peculiarità dell'attuale assetto organizzativo della Camorra e sulle attività svolte dalla prefettura nel monitoraggio delle infiltrazioni nei comuni della provincia. Rileva alcune carenze degli strumenti di contrasto attualmente previsti dalla normativa e suggerisce alcuni spunti di riforma volti ad incrementarne l'efficacia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati FERRO (*FDI*), MIGLIORINO (*M5S*), LUPI (*Misto-NCI-USEI-CI-AC*), CASO (*M5S*) e la senatrice LONARDO (*Misto*).

Il prefetto VALENTINI fornisce i chiarimenti richiesti, secretandone in parte il contenuto.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara con conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,37.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19

(Seguito e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione che completa quella già svolta il 30 giugno scorso.

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, i deputati Flavio DI MURO (*Lega*), Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*), Francesca GALIZIA (*M5S*), Manuel TUZI (*M5S*) e i senatori Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), a più riprese, e Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*).

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 24 settembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 10,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Gruppo Banco BPM S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Giuseppe CASTAGNA, Amministratore delegato di Gruppo Banco BPM S.p.A.

Giuseppe CASTAGNA, *Amministratore delegato di Gruppo Banco BPM S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Paolo ARRIGONI (*Lega*), Adolfo URSO (*Fdi*) ed Ernesto MAGORNO (*IV*), e il deputato Enrico BORGHI (*PD*), ai quali risponde Giuseppe CASTAGNA, *Amministratore delegato di Gruppo Banco BPM S.p.A.*

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Castagna, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,10.

